

Illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione a fronte dell'istanza di voltura dell'autorizzazione unica per un impianto fotovoltaico e delle relative opere di connessione alla rete elettrica

T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. I 30 luglio 2024, n. 2755 - Savasta, pres.; Dato, est. - NP Comiso S.r.l. ed a. (avv.ti Martorana, Viti e Massaro) c. Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità (Avv. distr. Stato) ed a.

Ambiente - Illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione a fronte dell'istanza di voltura dell'autorizzazione unica per un impianto fotovoltaico e delle relative opere di connessione alla rete elettrica.

(Omissis)

FATTO

1. Con ricorso notificato in data 4 dicembre 2023 e depositato in data 15 dicembre 2023 la parte ricorrente ha rappresentato quanto segue.

Nextpower Development Italia S.r.l. - società attiva nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili e titolare del progetto di impianto fotovoltaico della potenza di 10.001,6 kW e delle relative opere di connessione alla rete elettrica nel Comune di Comiso (progetto che ha ottenuto il PAUR, previo ottenimento del giudizio positivo di valutazione d'impatto ambientale e autorizzazione unica) - il 24 marzo 2023, con nota trasmessa all'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità corredata dai documenti e dagli allegati previsti nella "Lista di controllo (check list) documentazione istanze VOLTURA", ha chiesto l'atto di assenso propedeutico alla voltura dell'autorizzazione unica, ossia il "nulla osta al compimento di atti privatistici".

La predetta richiesta era intesa a ottenere il preventivo nulla osta regionale alla cessione, tramite conferimento di ramo d'azienda, del progetto ad una società controllata al 100% (*id est*, la NP Comiso S.r.l.); con detta nota, peraltro, Nextpower Development Italia S.r.l. ha rinnovato l'impegno alla realizzazione diretta dell'impianto fotovoltaico di cui al progetto anche nel caso in cui nella titolarità dello stesso fosse subentrata la NP Comiso S.r.l., impegno richiesto e che deve essere formalizzato sotto forma di certificazione da quanti avviino un procedimento di autorizzazione unica nella Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c) del decreto Presidente della Regione Sicilia 18 luglio 2012, n. 48.

Il 12 aprile 2023 l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ha comunicato con nota prot. 11845 di non poter riscontrare favorevolmente la richiesta di nulla osta; il successivo 24 aprile 2023, Nextpower Development Italia S.r.l. ha riscontrato il diniego, facendo notare l'insussistenza dei presupposti alla base del riscontro negativo fornito.

Il 25 maggio 2023, Nextpower Development Italia S.r.l. e NP Comiso S.r.l. hanno inviato all'Amministrazione resistente una nuova istanza intesa ad ottenere il nulla osta propedeutico al compimento degli atti privatistici per la voltura dell'autorizzazione unica del progetto in favore della NP Comiso S.r.l., subordinatamente alla costituzione di una associazione temporanea di imprese - ATI che prevedeva l'assunzione di una responsabilità solidale nei confronti della Regione alla realizzazione dell'iniziativa.

Non avendo ricevuto alcun riscontro che facesse venir meno il diniego regionale del 12 aprile 2023, le ricorrenti lo hanno impugnato con ricorso iscritto al n. r.g. 1289/2023.

Il giorno successivo alla notifica del ricorso (13 giugno 2023), con nota prot. 18738 l'Amministrazione ha riscontrato positivamente l'istanza delle ricorrenti del 25 maggio 2023 e ha adottato il provvedimento di nulla osta condizionato (nulla osta al compimento degli atti privatistici prodromici alla voltura dell'autorizzazione unica) a favore della NP Comiso S.r.l.; in forza di tale nulla osta, la voltura definitiva dell'autorizzazione unica era sottoposta alle seguenti condizioni: ricevimento da parte della Regione dell'ulteriore documentazione ai sensi della *check list* sulle volture delle autorizzazioni uniche e costituzione dell'ATI tra Nextpower Development Italia S.r.l. e NP Comiso S.r.l..

Ricevuto il favorevole riscontro, il 7 luglio 2023 Nextpower Development Italia S.r.l. e NP Comiso S.r.l. hanno inviato all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità istanza per il rilascio del provvedimento di voltura finale dell'autorizzazione unica, allegando evidenza dell'avvenuta costituzione in forma notarile dell'associazione temporanea di imprese e del conferimento del ramo d'azienda del progetto nella NP Comiso S.r.l. eseguito dalla Nextpower Development Italia S.r.l., congiuntamente all'evidenza della documentazione richiesta ai sensi della lista B della *check list* reperibile sul sito *web* della Regione.

Tuttavia, con nota prot. 30773 del 4 ottobre 2023, l'Amministrazione resistente ha reso noto di aver richiesto parere in merito all'ATI - ormai costituita - all'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione, contestualmente sospendendo il procedimento per il rilascio del provvedimento di voltura finale dell'autorizzazione unica nelle more del rilascio del predetto parere.

A seguito di invio, in data 5 ottobre 2023, da parte della Nextpower Development Italia S.r.l. di una richiesta per un incontro tecnico di confronto su tematiche tecnico-giuridiche in relazione al contenuto dell'ATI, l'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana, con nota prot. 21121 del 24 ottobre 2023, ha informato Nextpower Development Italia S.r.l. di aver provveduto all'emissione e trasmissione del parere richiesto il 13 ottobre 2023.

In difetto di provvedimento conclusivo, Nextpower Development Italia S.r.l. ha diffidato l'Amministrazione a emanare il provvedimento finale di voltura dell'autorizzazione unica, anche in considerazione della scadenza dei termini per l'iscrizione alle aste del bando n. 13 di cui al D.M. 4 luglio 2019 "*Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione*" per l'ottenimento degli incentivi erogati dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.a., il quale richiede in capo al soggetto responsabile di un progetto di impianto fonti energie rinnovabili l'intestazione sancita in forma espressa - qualora tali progetti siano autorizzati mediante autorizzazione unica ex art. 12 D.lgs. n. 387/2003 - dei titoli autorizzativi delle opere da incentivare. Quindi la parte ricorrente ha proposto il ricorso in epigrafe.

1.1. Si è costituita in giudizio la Regione Siciliana (Presidenza e Giunta Regionale) eccependo il difetto di legittimazione passiva e chiedendo l'estromissione dal giudizio.

Gli Assessorati Regionali resistenti - dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e del Territorio e Ambiente - hanno chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile o comunque, in via graduata, di rigettarlo siccome infondato in fatto e in diritto.

1.2. Successivamente al deposito nel fascicolo processuale di una istanza congiunta di rinvio, alla camera di consiglio del giorno 13 marzo 2024 la trattazione della causa è stata rinviata alla camera di consiglio del giorno 8 maggio 2024.

Alla camera di consiglio del giorno 8 maggio 2024, considerata l'ulteriore istanza congiunta di rinvio (depositata in data 19 aprile 2024) e la comunicazione da parte della ricorrente dell'intervenuto provvedimento pertinente del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, la trattazione della causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 12 giugno 2024.

1.3. In vista della nuova udienza camerale di trattazione della causa la parte ricorrente ha depositato documenti e memoria; la parte resistente ha depositato documenti.

1.4. Alla camera di consiglio del giorno 12 giugno 2024, presenti i difensori della parte ricorrente e l'Avvocatura erariale per le Amministrazioni resistenti, come da verbale, i difensori della parte ricorrente hanno insistito per la riunione con il ricorso iscritto al n. r.g. 1289/2023 e l'Avvocatura erariale non si è opposta.

Il Presidente ha riservato al Collegio la valutazione dell'istanza di riunione e ha posto la causa in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare occorre osservare che il ricorso introduttivo del giudizio (iscritto al n. r.g. 2411/2023) è connotato da un cumulo oggettivo c.d. eterogeneo di domande; in sintesi, la parte ricorrente ha proposto:

a) una domanda *contra silentium* (per far accertare l'illegittimità del silenzio dell'Amministrazione regionale resistente sull'istanza di parte e per la condanna della stessa Amministrazione al rilascio del provvedimento finale positivo o, in subordine, per la condanna alla conclusione del procedimento);

b) una domanda impugnatoria (per l'annullamento della nota prot. n. 30773 del 4 ottobre 2023 dell'Amministrazione regionale resistente);

c) una domanda risarcitoria (per i pregiudizi subiti a causa del ritardo maturato).

Segnatamente, quanto alla domanda di annullamento proposta, va osservato che l'adozione di un atto soprassessorio o interlocutorio che comporti un illegittimo arresto procedimentale costituisce violazione del dovere di procedere; in tali ipotesi, l'interessato ha a disposizione una duplice modalità di tutela, essendo legittimato a proporre, indifferentemente, l'azione di annullamento o l'azione avverso il silenzio (cfr., *ex plurimis*, Cons. Stato, sez. VI, ord. 23 giugno 2021, n. 4803).

Avendo la parte ricorrente scelto - per avversare tale atto - di proporre domanda di annullamento (nonostante la contestuale introduzione dell'*actio contra silentium* per le finalità sopra indicate), il Collegio, previa conversione del rito, riserva al c.d. giudizio ordinario la trattazione della detta domanda di annullamento e, *naturaliter*, anche della domanda risarcitoria. Inoltre, ravvisando l'opportunità di una congiunta trattazione delle dette domande - caducatoria e riparatoria per equivalente monetario - proposte con il ricorso iscritto al n. r.g. 2411/2023 e del ricorso iscritto al n. r.g. 1289/2023, all'udienza pubblica fissata come in dispositivo si procederà all'esame delle dette due controversie.

2. Passando all'esame della domanda *contra silentium*, deve essere estromessa dal giudizio la Regione Siciliana (Presidenza e Giunta Regionale) che, in base a condiviso e costante orientamento giurisprudenziale, per quanto concerne l'attività amministrativa, non ha una propria soggettività unitaria, facendo essa capo ai singoli assessori cui, nell'ambito delle rispettive funzioni, è attribuita una propria competenza con rilevanza esterna (cfr., *ex plurimis*, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 20 dicembre 2022, n. 3317).

Deve inoltre essere disposta l'estromissione dal giudizio *contra silentium* dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, posto che nel rito speciale sul silenzio la legittimazione passiva dev'essere riconosciuta solo in capo



all'Amministrazione su cui grava l'obbligo di provvedere del quale viene dedotta l'inosservanza (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 15 maggio 2018, n. 273; Cons. Stato, sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4059; Cons. Stato, sez. V, 15 giugno 2015, n. 2912), *id est* l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.

3. Sempre in via preliminare il Collegio osserva che con deposito documentale in data 10 giugno 2024 la parte resistente ha versato in atti la comunicazione (prot. n. 19048 del 10 giugno 2024) dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 241/1990 e s.m. e dell'art. 13 della L.R. n. 7/2019 e s.m., con la quale l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ha rappresentato le ragioni per le quali l'istanza non può essere accolta e ha assegnato alla parte il termine di dieci giorni per presentare osservazioni ed eventuali documenti.

Il Collegio evidenzia che l'adozione del c.d. preavviso di rigetto non è suscettibile di superare l'inerzia serbata dall'Amministrazione, in quanto non si può considerare provvedimento implicito di rigetto la nota di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, trattandosi di atto a contenuto non provvedimentale; la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, infatti, essendo atto meramente interlocutorio finalizzato a stimolare il contraddittorio infraprocedimentale, non è idoneo ad assolvere all'obbligo dell'Amministrazione di concludere il procedimento con una determinazione espressa, come sancito dall'art. 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 17 luglio 2023, n. 4307).

4. La parte ricorrente ha affidato la domanda *contra silentium*, al seguente motivo: *Inadempimento dell'obbligo di conclusione del procedimento – Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 L. 241/90, art. 2, co. 2, L.R. Sicilia n. 7/2019 - Violazione dell'art. 97 Cost. Violazione dei principi di correttezza, trasparenza, buon andamento dell'azione amministrativa e leale collaborazione, nonché dei principi di efficienza e speditezza dell'azione amministrativa - Violazione dell'art. 41 Carta di Nizza - Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 117, comma 2, lett. l) e comma 3 – Violazione e falsa applicazione dell'art. 19 della L. 241/1990 e dell'art. 27 della L.R. 7/2019 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 8, e dell'art. 4, comma primo, lett. c) del Regolamento - Violazione del principio di affidamento - Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della Legge 241/1990 e dell'art. 41 Costituzione - Eccesso di potere sotto tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per difetto di motivazione, disparità di trattamento, contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza manifesta.*

Dopo aver richiamato la disciplina dell'art. 2 della L. 241/90 e dell'art. 2 L.R. Sicilia n. 7/2019, la parte ricorrente ha osservato che la disciplina statale e regionale non prevedono alcun termine specifico per la conclusione del procedimento di voltura dell'autorizzazione unica, con la conseguenza che è applicabile al procedimento di voltura il termine di trenta giorni, decorrenti dal ricevimento dell'istanza del privato, ai sensi dell'art. 2, comma 2, L. 241/90 e L.R. Sicilia n. 7/2019. Per l'esponente, ciò che invece prevede la regolamentazione regionale - art. 5, comma 8, del decreto Presidenziale 18 luglio 2012, n. 48 - è che l'Amministrazione resistente si pronunci con provvedimento espresso in merito alle richieste di voltura delle autorizzazioni uniche degli impianti fonti energie rinnovabili; l'obbligo di concludere il procedimento di voltura *de qua* è reso ancor più evidente ai sensi dell'art. 16 dell'autorizzazione unica in questione (D.D.G. n. 1595 del 16 novembre 2022).

Nel caso in esame, osserva la parte ricorrente, sia dall'istanza datata 25 maggio 2023 sia dalla successiva istanza del 7 luglio 2023, la data di conclusione del procedimento è spirata; a ciò va aggiunto che la sospensione del nulla osta condizionato e del procedimento, disposta il 4 ottobre 2023 per ottenere il parere dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione (prot. 30773), è stata effettuata a termine di conclusione del procedimento scaduto (dovendosi peraltro considerare l'ulteriore tempo trascorso dal rilascio del parere reso il 13 ottobre 2023).

Acclarato l'inadempimento dell'Amministrazione resistente all'obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso, argomenta la parte ricorrente, è necessario anche evidenziare che la stessa parte ha adempiuto a tutte le condizioni poste dall'Ente regionale con il nulla osta condizionato; pertanto, l'Amministrazione resistente è in condizione di emanare il provvedimento finale positivo di voltura, non essendovi la necessità di ulteriori incombenti istruttori; inoltre, il provvedimento di voltura si qualifica come atto dovuto e vincolato e, in ogni caso, deve ritenersi esaurito qualsivoglia margine di discrezionalità in capo alla medesima Amministrazione.

La parte ricorrente ha ulteriormente osservato che l'atto di voltura non rappresenta un nuovo provvedimento autorizzativo, né richiede attività istruttoria che vada al di là del mero riscontro dei requisiti di carattere generale per essere intestatari di autorizzazioni, ma si configura come atto dovuto a seguito della comunicazione in tal senso all'autorità competente, a maggior ragione ove si consideri che la posizione d'interesse legittimo - ivi compresa quella connessa al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio degli impianti fonti energie rinnovabili - è, nel sistema del diritto amministrativo, pacificamente trasmissibile, unitamente al rapporto sostanziale connesso.

Dopo aver ulteriormente richiamato il comma 1 dell'art. 19 della L. 241/1990 e l'art. 27 della L.R. 7/2019 nonché il relativo corredo giurisprudenziale, la parte ricorrente ha evidenziato che la materia dell'energia, riservata a legislazione concorrente (assetto non derogato dallo Statuto Speciale siciliano), in nessun punto prevede limitazioni alla possibilità di trasferire l'autorizzazione unica una volta ottenuta, a prescindere dallo stadio in cui si trovi il relativo progetto, con la conseguenza che la sua voltura ben può avvenire con strumenti autocertificativi.

Inoltre, osservano i deducenti, non vi sono ragioni a che il provvedimento di voltura non sia favorevolmente concesso, neppure a tenore del regolamento che non prevede in nessuna parte un divieto di volturare le autorizzazioni uniche per

impianti fonti energie rinnovabili, prescrivendo solo che il proponente si impegni a realizzare direttamente tale opera. Al contrario, l'art. 5, comma 8, del decreto Presidenziale 18 luglio 2012, n. 48 prevede espressamente, sempre e senza limiti inerenti alla intervenuta conclusione dei lavori di realizzazione, la possibilità di volturare l'autorizzazione unica per impianti fonti energie rinnovabili (all'uopo la parte ricorrente ha richiamato uno specifico precedente giurisprudenziale). In definitiva, conclude la parte ricorrente, alla luce di quanto precede non sussistono ragioni a che il procedimento di voltura non sia concluso favorevolmente in tempi più che celeri.

5. L'Amministrazione regionale resistente ha contrastato le pretese articolate dalla parte ricorrente.

6. L'azione *contra silentium* merita di essere accolta, nei sensi e nei termini in appreso specificati.

6.1. In via preliminare ed in termini generali, il Collegio osserva che secondo condiviso orientamento giurisprudenziale i procedimenti *ex artt.* 31 e 117 cod. proc. amm. presuppongono un "silenzio" che è integrato - non da qualsiasi comportamento inerte dell'Amministrazione, bensì - dal comportamento inerte che si estrinseca nella mancata conclusione, nel termine dovuto, di un procedimento già avviato, ovvero nella mancata evasione di una istanza proveniente da un privato, che sollecita l'esercizio di pubblici poteri, e quindi l'avvio di un procedimento amministrativo: infatti non vi è dubbio che in linea generale il ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione deve essere diretto ad accertare la violazione dell'obbligo della stessa di provvedere su un'istanza del privato volta a sollecitare l'esercizio di un pubblico potere, ed esso risulta esperibile in presenza di un obbligo di provvedere nei confronti del richiedente rispetto al quale l'Amministrazione sia rimasta inerte; di conseguenza, si può configurare un silenzio inadempimento da parte della stessa tutte le volte in cui l'Amministrazione viola tale obbligo a prescindere dal contenuto discrezionale o meno del provvedimento (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, sez. II, 23 gennaio 2023, n. 738; Cons. Stato, sez. VI, 5 settembre 2022, n. 7703).

Orbene, per consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale, perché possa sussistere silenzio-inadempimento dell'amministrazione non è sufficiente che questa, compulsata da un privato che presenta una istanza, non concluda il procedimento amministrativo entro il termine astrattamente previsto per il procedimento del genere evocato con l'istanza, ma è anche necessario che essa contravvenga ad un preciso obbligo di provvedere sulla istanza del privato; tale obbligo sussiste, secondo la giurisprudenza, non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche nelle ipotesi che discendono da principi generali, ovvero dalla peculiarità della fattispecie, e, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, allorché ragioni di giustizia e di equità ovvero rapporti esistenti tra Amministrazioni ed amministrati impongano l'adozione di un provvedimento e, quindi, tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell'Amministrazione, soprattutto al fine di consentire all'interessato di adire la giurisdizione per la tutela delle proprie ragioni (cfr., *ex plurimis*, T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 10 maggio 2024, n. 742; T.A.R. Sardegna, sez. I, 27 aprile 2024, n. 342).

Inoltre, è stato condivisibilmente chiarito che in presenza di una formale istanza, l'Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte: il Legislatore, infatti, ha imposto alla P.A. di rispondere in ogni caso alle istanze dei privati nel rispetto dei principi di correttezza, buon andamento, trasparenza, consentendo alle parti di difendersi in giudizio in caso di provvedimenti lesivi dei loro interessi giuridici; dunque anche in assenza di un formale procedimento e di una norma che espressamente lo preveda, l'amministrazione ha l'obbligo (quale che sia il contenuto della relativa decisione) di provvedere sulla istanza non pretestuosa né abnorme del privato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 maggio 2023, n. 4666).

6.2. Orbene, nel caso in esame, a fronte delle istanze avanzate dalla parte ricorrente l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità non ha concluso l'avviato procedimento con provvedimento espresso, e ciò neppure a seguito del rilascio del "nulla osta con riserva" alla voltura prot. n. 18738 del 12 giugno 2023 (nel quale è stato precisato che il "*provvedimento di voltura potrà essere adottato soltanto dopo il ricevimento da parte dello scrivente Servizio della documentazione necessaria reperibile sul sito del Dipartimento dell'Energia relativo alla check list delle volture, nonché anche successivamente alla valutazione del mandato di costituzione ATI in forma notarile e relativo regolamento interno*") e della conseguente trasmissione, da parte della ricorrente, della documentazione in data 7 luglio 2023.

Contrariamente a quanto argomentato dalla parte ricorrente, il procedimento in questione doveva concludersi entro il termine di 120 giorni (detto termine è previsto dal decreto Presidenziale 26 aprile 2012, n. 38, *Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell'energia*, allegato B).

A giudizio del Collegio non è necessario immorare sulla questione dell'effetto sospensivo del decorso del termine per la conclusione del procedimento (art. 2, comma 6, della legge reg. Sic. 21 maggio 2019, n. 7) in relazione alla:

- richiesta di specifico parere all'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana (nota prot. n. 30773 del 4 ottobre 2023), reso in data 13 ottobre 2023;

- richiesta di parere al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (nota del 25 ottobre 2023), che si è pronunciato con parere 6 maggio 2024, n. 130;

in quanto, anche ad ammettere la sospensione dei termini procedurali per effetto delle citate richieste di acquisizione

dei pareri, i predetti Organi si sono espressi (cfr. *supra*) e al momento in cui il ricorso in esame viene trattenuto in decisione - camera di consiglio del giorno 12 giugno 2024 - l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità resistente non si è ancora pronunciato con provvedimento conclusivo espresso (avendo solo adottato, quando era comunque già spirato il citato termine di 120 giorni, solo la c.d. comunicazione dei motivi ostativi prot. n. 19048 del 10 giugno 2024).

6.3. Dichiarata l'illegittimità del silenzio serbato va ordinato all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di adottare - entro il termine di trenta (30) giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione se anteriore, della presente sentenza - il provvedimento conclusivo del procedimento, con la precisazione che, a fronte della natura discrezionale del potere in questione, non è possibile definire il "come" l'Amministrazione medesima debba concludere il procedimento (dunque, impregiudicato il merito delle decisioni da adottare).

Sul punto il Collegio osserva, infatti, che contrariamente a quanto argomentato dalla parte ricorrente non sussistono le condizioni per ordinare l'adozione di un provvedimento contenutisticamente definito nella presente sede; ed invero, in disparte quanto previsto espressamente dall'autorizzazione unica D.D.G. n. 1595 del 16 novembre 2022 nonché dal decreto Presidenziale 18 luglio 2012, n. 48, nel nulla osta con riserva prot. 18738 del 12 giugno 2023 l'Assessorato Regionale resistente non solo si è riservato di "*richiedere ulteriore documentazione integrativa alla luce delle vigenti disposizioni normative ed amministrative*", ma ha anche precisato che il provvedimento di voltura potrà essere adottato soltanto dopo il ricevimento della documentazione necessaria "*nonché anche successivamente alla valutazione del mandato di costituzione ATI in forma notarile e relativo regolamento interno*"; ne consegue che:

- a venire in rilievo non è una attività vincolata;
- residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità;
- potrebbero risultare necessari adempimenti istruttori.

6.4. In caso di persistente inadempienza, si nomina sin d'ora *ex art.* 117, comma 3, cod. proc. amm. quale commissario *ad acta* il Segretario Generale della Presidenza della Regione Siciliana, con facoltà di delega a dirigente o funzionario della medesima Regione, che provvederà in via sostitutiva nell'ulteriore termine di giorni 30 (trenta) decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.

Si fa riserva, in caso di intervento del commissario *ad acta*, di liquidare il relativo compenso - a carico dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e con segnalazione del conseguente danno all'erario - in esito alla presentazione, da parte del ridetto commissario, di un'istanza che documenti l'attività espletata; la parcella andrà presentata, a pena di decadenza, *ex art.* 71 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, entro cento giorni dalla conclusione dell'incarico.

7. Le spese di lite, nei rapporti fra la società ricorrente ed il resistente Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo; quanto alle restanti parti, la peculiarità della vicenda contenziosa giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente e parzialmente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, limitatamente alla proposta domanda *contra silentium*, così provvede:

- estromette dal giudizio *contra silentium* la Regione Siciliana (Presidenza e Giunta Regionale) e l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente;
- accoglie il ricorso, nei sensi e nei termini in motivazione e, per l'effetto, dichiara illegittimo il silenzio dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, assegnando allo stesso il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa, ovvero dalla notificazione ove anteriore, della presente sentenza, per concludere con un provvedimento espresso il procedimento attivato ad istanza della parte ricorrente;
- nomina commissario *ad acta* il Segretario Generale della Presidenza della Regione Siciliana, con facoltà di delega a dirigente o funzionario della medesima Regione, il quale provvederà in via sostitutiva nei termini indicati in motivazione;
- condanna l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in complessivi €. 1.000,00 (Euro mille/00), oltre accessori di legge; dispone la compensazione delle spese di giudizio quanto alle restanti parti;
- dispone la conversione del rito quanto alle proposte domande di annullamento e di risarcimento e fissa l'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2024 per la trattazione delle dette domande proposte con il ricorso iscritto al n. r.g. 2411/2023 in uno al ricorso iscritto al n. r.g. 1289/2023;
- dispone, a cura della Segreteria, l'adempimento di cui all'art. 2, comma 8, della legge 7 agosto 1990, n. 241, al passaggio in giudicato della presente sentenza.

Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza alle parti e al commissario *ad acta* presso la sua sede di servizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)

Fondazione



OSSERVATORIO
SULLA CRIMINALITÀ
NELL'AGRICOLTURA
E SUL SISTEMA
AGROALIMENTARE

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it